



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. 24 del 17/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GARANTI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore 13:30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 2 e assenti 1:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA		✓
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GARANTI.

Su relazione del Dirigente del Servizio "gestione risorse del personale":

Premesso che l'art.22 del D.Lgs. n.165/2001 prevede:

- l'istituzione presso ogni amministrazione di un Comitato dei Garanti, quale specifico organismo, che, in posizione di terzietà e di autonomia rispetto sia all'ente che al dirigente, interviene in tutti i casi di adozione nei confronti dei dirigenti di provvedimenti sanzionatori relativi alla responsabilità dirigenziale;
- a tal fine è previsto che tutte le misure sanzionatorie relative a responsabilità dirigenziale devono essere adottate previo parere conforme del Comitato dei Garanti, da rendere nel termine di 45 giorni, decorso il quale l'amministrazione può prescindere dal parere stesso;

Visto l'art. 50 del CCNL dell'Area "funzioni locali" - periodo 2016-2018, sottoscritto il 17/12/2020, secondo cui:

- *gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni dell'art. 22 del D.Lgs.n.165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.*
- *I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n.165/2001 conseguenti all'accertamento di responsabilità dirigenziale, sono adottati sentito il comitato dei garanti che deve esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.*
- *Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.*

Considerato che le PP.AA. devono definire la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato, assicurando in ogni modo la partecipazione di un rappresentante dei dirigenti dell'ente, sulla base di un procedimento di elezione preventivamente regolamentato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a disciplinare la composizione ed il funzionamento del suddetto Comitato;

Si richiede alla Commissione straordinaria di determinarsi in merito alla proposta sopra riportata.

Il Dirigente a.i. del Servizio Gestione Risorse Umane
f.to dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della GIUNTA COMUNALE

Assunta la legittimazione a deliberare in virtù di D.P.R. 22 ottobre 2019, pubblicato nella GU S.G. n. 266 del 13/11/2019 di nomina della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia;

Vista la suddetta proposta di deliberazione del Dirigente a.i. del Servizio "*gestione delle risorse umane*";

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 20/11/2019;

Preso atto che, in merito alla suddetta proposta di deliberazione, è stato formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente a.i. del Servizio "*gestione delle risorse umane*" ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente;

Si prescinde dal parere di regolarità contabile e copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto espresso nella relazione dirigenziale che qui s'intende integralmente riportato,

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 50 del CCNL Area "funzioni locali" per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17/12/2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
3. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO DEI GARANTI

Approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 24 del 17/02/2021

Art. 1 - Istituzione

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs 165/2001 è istituito il Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 50 del CCNL dell'Area "*funzioni locali*" - 2016-2018, sottoscritto il 17.12.2020.

Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un dipendente del Servizio "Gestione delle risorse umane", designato dal rispettivo Dirigente.

Per la partecipazione al Comitato dei garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 è possibile concludere un accordo con altra Pubblica amministrazione per l'acquisizione del parere del Comitato dei garanti già istituito presso la stessa.

Art. 2 - Composizione del Comitato dei Garanti

In virtù del potere di adeguamento previsto dall'art. 27 del D.lgs. 165/2001, il Comitato dei Garanti del Comune di Manfredonia è un collegio perfetto composto, nel rispetto del principio di genere, da tre componenti, nominati con provvedimento del Sindaco e designati come segue:

- due rappresentanti dell'Amministrazione effettivi ed uno supplente individuati tra esperti di organizzazione amministrativa e di lavoro pubblico, individuati, ai sensi della vigente normativa, previo esperimento di avviso pubblico e valutazione comparativa;
- un rappresentante dei dirigenti ed uno supplente eletto dal personale con incarico dirigenziale del Comune di Manfredonia in servizio a tempo indeterminato e di ruolo, ovvero nominato, di comune accordo, dallo stesso personale con incarico dirigenziale di cui sopra.

I componenti eleggono al loro interno il presidente.

Art. 3 - Durata del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei garanti entra in carica a seguito dell'esperimento delle prescrizioni dettate dal Dlgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità a ricoprire "*incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*". La sua durata è triennale e non è rinnovabile.

Il Comitato può essere sciolto con delibera di Giunta comunale in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.

In caso di accoglimento di istanze di riconsulazione, di astensione, dimissioni e di motivato impedimento di un componente del Comitato sarà designato il supplente in modo da ripristinare la collegialità dell'organo.

Art. 4 - Competenze del Comitato

Il Comitato dei Garanti svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti di cui all'art. 21 commi 1 e 1bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario generale unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente, anche assistito da persona di fiducia, a cui è stato mosso l'addebito e fissare un termine entro il quale il dirigente interessato deve produrre ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.

Su richiesta del dirigente interessato il Comitato, prima della formulazione del proprio parere,

dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I componenti del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

Art. 5 - Astensione dei componenti

I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente del Comitato entro la prima riunione sul caso stesso.

Art. 6 - Ricusazione dei componenti

Il dirigente può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo astensione di cui all'articolo 5 e non vi abbiano ottemperato.

In caso di ricusazione di un componente decide il Presidente del Comitato stesso; sulla ricusazione del Presidente del Comitato decide il Segretario generale dell'Ente. Il ricusato è sostituito ai sensi dell'art.3 u.c. del presente regolamento.

Art. 7 - Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni.

Il dirigente eletto componente del Comitato dei garanti conserva la propria posizione in ruolo e mantiene l'incarico precedentemente ricoperto.

Le elezioni sono indette con provvedimento del Dirigente del Servizio "gestione delle risorse umane", almeno 45 giorni prima della data di scadenza naturale del Comitato in carica.

La comunicazione di indizione è inoltrata a tutti i dirigenti almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni e deve indicare, il luogo, la data e l'ora delle elezioni.

Con il provvedimento di indizione delle elezioni è nominato l'Ufficio elettorale e designato il segretario verbalizzante.

Il quorum per la validità della votazione viene fissato nel 50% degli aventi diritto in prima convocazione, e in 1/3 in seconda convocazione.

In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il Dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente.

Il candidato eletto che cessa dal servizio, decade dall'ufficio.

Nel caso in cui il candidato proclamato eletto rinunci alla nomina, si procede alla sua sostituzione d'ufficio.

Nei predetti casi, e parimenti nel caso di eventuale dimissionario dalla carica, si provvede alla sostituzione dell'interessato con il candidato che segue in graduatoria



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 25**

Ufficio Proponente: **1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GARANTI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2021

Il Responsabile di Settore
f.to CAMBIO Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **23/03/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott. Matteo Ognissanti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data **17/02/2021** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Matteo Ognissanti